Visto il documento istruttorio inerente la proposta di delibera di Giunta Comunale avente per oggetto la sospensione per l'anno 2020 del pagamento della quota in c/to capitale delle rate dei mutui contratti con l'Istituto per il Credito Sportivo;

Visto il parere reso in merito dal Collegio dei Revisori dei Conti nel Verbale n. 4 del 22 maggio 2020;

Ritenuto di dover formalizzare la presente proposta di deliberazione

Il Responsabile dell'Area 2 Economico- Finanziaria

su conforme disposizione del Sindaco

Premesso che:

l'emergenza sanitaria in atto conseguente alla diffusione dell'epidemia da COVID -19 sta determinando un impegno finanziario straordinario per gli Enti Locali oltre che una significativa contrazione delle entrate correnti;

in data 8 aprile 2020 è stato stipulato un accordo tra l'ABI e l'ANCI, avente come finalità la sospensione del pagamento della quota capitale delle rate dei mutui in scadenza nell'anno 2020 erogati in favore degli enti locali, come definiti dall'art.2 del D.Lgs 267/2000;

l'Istituto per il Credito Sportivo ha aderito all'accordo sopra menzionato, come da elenco degli istituti aderenti pubblicato sul sito dell'ABI in data 14 maggio 2020, indicando la data del 20 maggio come termine ultimo per la presentazione delle istanze di accesso alla sospensione;

con la deliberazione consiliare n. 16 del 15.07.2019, esecutiva ai sensi di legge, l'Ente ha deliberato il bilancio di previsione 2019-2021;

con Decreto del Ministero dell'Interno del 13 dicembre 2019 è stato stato differito il termine per l'approvazione dei bilancio di previsione degli enti locali relativi al triennio 2020/2022, ex art. 151 co. 1 del TUEL, al 31 marzo 2020;

con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'emergenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

con Decreto 28 febbraio 2020 il Ministero dell'Interno ha rinviato il termine sopra indicato al 30 aprile 2020, successivamente ulteriormente prorogato al 31 maggio dall'art. 107 del D.L. 18/2020;

in sede di conversione del su citato D.L. 18 aprile 2020 (legge 24 aprile 2020 n.27) i termini di approvazione del bilancio di previsione sono stati ulteriormente prorogati al 31 luglio 2020;

VISTI i sottoelencati mutui contratti con l'Istituto di Credito Sportivo ed attualmente in ammortamento:
€ 150.000,00 (Rapporto 44776900) contratto il 31.12.2016, da estinguersi in 180 (centoottanta) mesi verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale ed interesse di € 5.000,00 calcolate al netto dei contributi negli interessi;ammortamento:

€ 850.000,00 (Rapporto 4477100) contratto il 31.12.2016 da estinguersi in 300 (trecento) mesi verso il pagamento di rate semestrali di ammortamento, comprensive di capitale ed interesse di € 21.122,15 calcolate al netto dei contributi negli interessi;

Preso atto :

- della possibilità offerta dall'Istituto di Credito Sportivo di procedere alla sospensione del pagamento delle rate in conto capitale di entrambi con possibilità di destinare tali economie indistintamente al finanziamento di qualunque voce di bilancio;
- che alle scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020 questo ente dovrà corrispondere, per ciascuno dei predetti mutui, unicamente gli interessi calcolati, al tasso pattuito, sul corrispondente debito residuo riferito alla data di sospensione;
- che tali interessi devono essere corrisposti al lordo dell'eventuale contributo dell'ICS o di terzi ed il loro ammontare, per ciascuna scadenza, è pari, per i mutui a tasso fisso, alla quota interessi della rata 30/6/2020 come desumibile dal piano di ammortamento attualmente in essere, mentre per i mutui a tasso variabile è pari all'importo che verrà determinato in base al tasso applicato nel periodo secondo le condizioni contrattuali;
- che la sospensione determina, per ciascuno dei predetti mutui, la traslazione del piano di ammortamento per un analogo periodo;
- che la durata complessiva di ciascun mutuo a seguito della sospensione non può comunque superare i 30 anni;
- che restano ferme tutte gli atri termini e condizioni dei predetti mutui escludendosi ogni effetto novativo;
- per ciascuno dei predetti mutui, occorre rilasciare delegazione di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 267/2000, anche per le nuove rate generatesi per effetto della traslazione del piano di ammortamento
- della normativa vigente in base alla quale il Tesoriere è tenuto ad accantonare le somme occorrenti a soddisfare, alle rispettive scadenze, i pagamenti relativi ai mutui che maturano nel corso dell'anno;
- che ai sensi dell'art. 183, comma 2, lett. b) del d.lgs. n. 267/2000, gli oneri relativi al servizio del debito dei predetti mutui trovano automaticamente copertura finanziaria nel bilancio previsionale 2020 e negli esercizi successivi, ai sensi del successivo comma 6, lett. a) e b) del medesimo articolo;
- che le delegazioni di pagamento di cui al precedente paragrafo, regolarmente notificate al tesoriere, dovranno essere trasmesse, in originale, con gli estremi della relata di notifica, in formato cartaceo e tramite raccomandata /A.R., tempestivamente e comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data della presente determina, essendo consapevole che trascorso tale termine la sospensione si intenderà revocata con effetto retroattivo e, pertanto, rimarranno in vigore gli attuali piani di ammortamento, resteranno ferme le delegazioni rilasciate a garanzia dei mutui e questo Ente sarà tenuto a corrispondere, alle scadenze previste, anche la quota capitale delle rate per le quali ha chiesto la sospensione unitamente agli interessi di mora decorrenti dalla data di mancato pagamento;

Considerato che:

- il Comune di Misilmeri non ha ancora approvato il bilancio di previsione 2020-2022,
- l'art.113 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 prevede che in considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza epidemiologica da virus Covid-19, nel corso del 2020, gli enti possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratto con le banche, gli intermediari finanziari e lepositi e Prestiti anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'art.163 del D.Lgs 18 agosto 2000 n.267 mediante deliberazione dell'Organo esecutivo fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione fermo restando il pagamento delle quote interessi alle scadenze contrattualmente stabilite;

Valutato il beneficio economico che la sospensione del pagamento per il 2020 delle quote in c/to capitale delle rate dei mutui contratti con l'Istituto per il Credito Sportivi apporta al bilancio comunale

PROPONE

1. di sospendere, per ciascuno dei predetti mutui, il pagamento della quota capitale delle rate in scadenza al 30/6/2020 e 31/12/2020;
2. di effettuare, per ciascuno dei predetti mutui, il pagamento degli interessi per il periodo di sospensione alle scadenze del 30/6/2020 e 31/12/2020 per l'importo che per i mutui a tasso fisso sarà pari alla quota interessi delle rata del 30/6/2020 mentre, per i mutui a tasso variabile, verrà determinato in base dal tasso applicato nel periodo secondo le relative condizioni contrattuali;
3. di riprendere la restituzione dei predetti mutui, a partire dal termine del periodo di sospensione secondo i relativi vigenti piano di ammortamento che verranno traslati di un analogo periodo;
4. di garantire il pagamento dei predetti mutui con delegazioni di pagamento a valere sulle entrate afferenti ai primi tre titoli di bilancio, ai sensi dell'art. 206 del D. Lgs. 267/2000 che a tal fine verranno estese anche a garanzia delle nuove rate generatesi per effetto della traslazione dei piani di ammortamento;
5. di obbligarsi ad iscrivere ogni anno in bilancio le semestralità di cui questo Ente è debitore per il rimborso dei predetti mutui fino alla nuova scadenza determinatasi per effetto della traslazione del piano;
6. di trasmettere all'Istituto per il Credito sportivo, in originale cartaceo e complete della relata di notifica al tesoriere, le delegazioni di pagamento di cui al precedente n.5, tempestivamente e, comunque non oltre il termine di 90 giorni dalla data della presente determina, essendo consapevole che trascorso tale termine la sospensione si intenderà revocata con effetto retroattivo e, per l'effetto, rimarranno in vigore gli attuali piani di ammortamento, resteranno ferme le delegazioni rilasciate a garanzia dei mutui e questo Ente sarà tenuto a corrispondere, alle scadenze previste, anche la quota capitale delle rate per le quali ha chiesto la sospensione unitamente agli interessi di mora decorrenti dalla data di mancato pagamento.

Misilmeri, 25.05.2020

Il Proponente

Funzionario responsabile dell'Area 2- firmato digitalmente

dott.ssa Bianca Fici

Firmato digitalmente da

BIANCA FICI

CN = FICI BIANCA
O = COMUNE DI MISILMERI/86000450824
C = IT

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Sulla presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L 142/90, come recepita dall'art. 1 della L.r. 48/91, 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00 parere FAVOREVOLE di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza amministrativa.

Misilmeri, 25.05.2020

Il Responsabile dell'Area 2
dott.ssa Bianca Fici- firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

BIANCA FICI

CN = FICI BIANCA
O = COMUNE DI MISILMERI/86000450824
C = IT

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE:

Sulla presente proposta di deliberazione si esprime, ai sensi degli artt. 53 della L.142/90, come recepito dall'art. 1 della L.r. 48/91, comma 1, e 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/00, parere FAVOREVOLE di regolarità contabile.

Misilmeri, 25.05.2020

Il Responsabile dell'Area 2
dott.ssa Bianca Fici-firmato digitalmente

Firmato digitalmente da

BIANCA FICI

CN = FICI BIANCA
O = COMUNE DI MISILMERI/86000450824
C = IT